

Capitolo XII

I CONTRATTI DI BENI CON ELEMENTI DIGITALI E DI CONTENUTI E SERVIZI DIGITALI E TUTELA TRANSNAZIONALE DEL CONSUMATORE

Ilaria Ricci

SOMMARIO: 1. La disciplina sui beni con elementi digitali e sulla fornitura di contenuti e servizi digitali: il quadro generale. – 1.1. Le Direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 sui contenuti e servizi digitali e sui contratti di vendita di beni e l’attuazione nell’Ordinamento italiano. – 1.2. Ambito di applicazione della nuova disciplina del Codice del Consumo sui beni con elementi digitali e sulla fornitura di contenuti e servizi digitali. – 1.3. La garanzia di conformità. – 1.4. Le azioni esperibili dal consumatore. 2. La tutela transazionale del consumatore: cenni introduttivi. – 3. La legge applicabile ai contratti conclusi da un consumatore. – 3.1. La nozione di consumatore ai sensi del Regolamento (CE) n. 593/2008. – 3.2. La rilevanza del domicilio del consumatore e dell’attività diretta dal professionista ai sensi del Regolamento (CE) n. 593/2008. – 3.3. I criteri di individuazione della giurisdizione applicabile ai contratti conclusi dai consumatori. – 4. La giurisdizione competente a conoscere della controversia relativa ad un contratto concluso da un consumatore. – 4.1. La nozione di consumatore ai sensi del Regolamento (UE) 1215/2012. – 4.2. La rilevanza del domicilio del consumatore e dell’attività diretta dal professionista ai sensi del Regolamento (UE) 1215/2012. – 4.3. I criteri di individuazione della giurisdizione competente in tema di contratti conclusi da un consumatore. – 4.3.1. I principi generali. – 4.3.2. L’*electio fori*. – 4.3.3. I requisiti di validità degli accordi sulla giurisdizione. – 4.3.4. L’efficacia nei confronti di terzi della clausola *di election fori*.

1. *La disciplina sui beni con elementi digitali e sulla fornitura di contenuti e servizi digitali: il quadro generale*

1.1. *Le Direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 sui contenuti e servizi digitali e sui contratti di vendita di beni e l'attuazione nell'Ordinamento italiano*

Nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale in Europa adottata dalla Commissione nel maggio 2015¹ sono state emanate la Direttiva (UE) 2019/770² e la Direttiva (UE) 2019/771³. L'obiettivo delle Direttive "gemelle" è di armonizzare la disciplina relativa, rispettivamente, ai contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali e ai contratti di vendita di beni, introducendo norme più coerenti con le nuove prassi di mercato sviluppatesi negli ultimi anni e più adeguate alla recente innovazione tecnologica, in modo da fornire strumenti giuridici più efficaci per la tutela e lo sviluppo del mercato interno dell'Unione Europea⁴.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final. Con tale comunicazione si è rilevato che un mercato unico digitale avrebbe consentito ai consumatori e alle imprese di beneficiare pienamente delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali e da internet, eliminando in tale ambito frammentazioni e barriere ormai non più esistenti nel mercato unico geografico dell'Unione Europea. Nella successiva Comunicazione della Commissione Europea del 10 maggio 2017 (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 maggio 2017 sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato unico digitale connesso per tutti, SWD(2017) 155 final) si è rilevato che il completamento del mercato unico digitale all'interno dell'Unione Europea necessita di un ambiente giuridico stabile e trasparente, al fine di stimolare l'innovazione e l'armonizzazione del mercato, nonché di consentire a tutti gli operatori di utilizzare le nuove dinamiche di mercato a condizioni eque ed equilibrate, per tutelare le imprese e i consumatori. Proprio la tutela dei consumatori e la modernizzazione della relativa disciplina dell'Unione Europea è stata successivamente posta alla base dell'iniziativa "New Deal per i consumatori", adottata dalla Commissione nell'aprile 2018 (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo, Un "New Deal" per i consumatori, COM/2018/183 final), composta da una Comunicazione e da due proposte. In seguito a tali proposte, il 27 novembre 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Per una disamina, si veda: TORINO – CAPILLI, *Codice del consumo: le novità per i contratti di vendita e fornitura di beni digitali*, Milano, 2022 e TORINO, *I nuovi contratti dei consumatori: la vendita di beni con elementi digitali e la fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Dir. di internet*, n. 1, 2022, 19 s.

² Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

³ Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE.

⁴ Per approfondimenti: ADDIS, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771*, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, 5 s.; ALPA, *Aspetti della*

La Direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, stabilisce regole di conformità al contratto e rimedi nel caso di difetti di conformità o di mancata fornitura dei contenuti digitali o servizi digitali, al fine di garantire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali e di agevolarne la relativa fornitura da parte delle imprese⁵.

La Direttiva (UE) 2019/771, volta a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno offrendo allo stesso tempo un elevato livello di protezione dei consumatori⁶, contiene norme comuni concernenti i contratti conclusi tra venditori e consumatori per la vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali, soltanto in relazione a quegli elementi contrattuali essenziali necessari per superare le barriere legate al diritto contrattuale nel mercato interno, così aumentando la tutela complessiva dei consumatori rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 1999/44/CE che, dunque, è stata abrogata⁷. Le due Direttive “gemelle”

nuova disciplina delle vendite nell'Unione Europea, in *Contr. Impresa*, 3, 2019, 825 s.; AZZARRI, *Consegna e Passaggio del rischio nelle vendite di beni mobili ai consumatori: considerazioni in vista dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/771*, in *Resp. Civ. e Previd.*, 4/2021, 1095 s.; BARENGHI, *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Contr. impresa*, 2/2020, 806 s.; CAPILLI (a cura di), *I contratti del consumatore*, Torino, 2021; CAPILLI, *Verso l'unificazione (salvo deroghe) della disciplina della vendita di beni e servizi digitali: le direttive 2019/770/UE e 2019/771/UE*, in <www.dirittodiinternet>; CAPORALI, *Le direttive nn. 770 e 771. Qualche osservazione in tema di e-commerce e tutela dei consumatori*, in *federalismi.it*, 3 novembre 2021; DALLA MASSARA, *L'imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il codice civile: una proposta per il futuro art. 135 c. cons.*, in *Corr. Giur.*, 10/2021, 1278; DE CRISTOFARO, *Il recepimento della direttiva 2019/771/UE nel diritto italiano. Le opzioni fondamentali del legislatore nazionale. I limiti “soggettivi” ed “oggettivi” posti all'ambito di operatività della nuova disciplina*, in DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo. La direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti per la fornitura di cose mobili stipulati da professionisti con consumatori ed il suo recepimento nel diritto italiano (d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170)*, Torino, 2022; DE CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-TO-C: l'attuazione della Direttiva UE 2019/771*, in *Riv. dir. civ.*, 2/2021, 243 s.; DE FRANCESCHI, *La vendita di beni con elementi digitali*, Napoli, 2019; FERRANTE, *La direttiva 19/771/UE in materia di vendita a consumo: primi appunti*, in *Annuario del contratto 2018*, Torino, 2019, 23 s.

⁵ Si vedano i Considerando da 1 a 8 della Direttiva (UE) 2019/770.

⁶ Al riguardo: LOMBARDI, *La tenzone fra diritto dei consumatori e tecnologia all'insegna del *consumptor technologicus**, in CAPILLI (a cura di), *I contratti del consumatore*, Torino, 2021.

⁷ In particolare, la Direttiva (UE) 2019/771 intendeva armonizzare le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio. Pertanto, il Legislatore dell'Unione Europea ha proceduto alla sostituzione della Direttiva 1999/44 con la Direttiva (UE) 2019/771, che include tutte le vendite di consumo, in presenza o a distanza, concernenti beni mobili materiali, inclusi quelli con elementi digitali e ha previsto nella Direttiva (UE) 219/770 una disciplina *ad hoc* per i beni digitali o servizi digitali in senso proprio, oggetto di fornitura da parte di un operatore nei confronti di un consumatore, da cui discende una tipizzazione e distinzione tra i beni con elementi digitali di cui alla prima Direttiva citata e i contenuti o servizi digitali veri e propri, disciplinati dalla seconda suddetta Direttiva, nei quali la componente digitale è prevalente, decisiva e perciò

hanno dunque inteso realizzare un uniforme ammodernamento della disciplina di protezione dei diritti e interessi dei consumatori nell'ambito della stipulazione di un contratto di compravendita di beni che incorporino e/o siano interconnessi con contenuti o servizi digitali ovvero di contenuti e/o servizi digitali. Tale obiettivo è perseguito attraverso il modello della c.d. armonizzazione massima⁸.

Nell'Ordinamento italiano con il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170⁹ è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/771, mentre con il D.Lgs. 4 novembre 2021 n. 173¹⁰ si è data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/770¹¹. Nel recepire le suddette due Direttive, il Legislatore italiano ha modificato in maniera sostanziale le norme del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206¹² ("Codice del Consumo"), estendendo il suo ambito di applicazione oggettivo, replicando il modello europeo e, dunque, mantenendo separata la disciplina dei contratti aventi ad oggetto la vendita di "beni con elementi digitali" dalla disciplina dei contratti di fornitura di contenuti

qualificativa del bene o servizio oggetto del contratto. è stato tuttavia previsto che, in caso di dubbio sull'applicabilità dell'una o dell'altra Direttiva, in ragione della tipologia della prestazione dovuta, trova applicazione la Direttiva (UE) 2019/771. Infatti, mentre la Direttiva 1999/44 fa riferimento ad un «*livello minimo di norme uniformi di norme eque che disciplinano la vendita di beni di consumo*» (Considerando n. 2 della Direttiva 1999/44), le due Direttive "gemelle" perseguono un livello di uniformazione più elevata (MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo dopo il recepimento della direttiva n. 2019/771*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2/2022, 237 s.).

⁸ Per "armonizzazione massima" s'intende il modello secondo cui uno stato membro può introdurre disposizioni dirette ad assicurare una maggiore protezione degli interessi dei consumatori rispetto a quelle stabilite da una direttiva europea solo nell'ipotesi in cui la direttiva stessa lo preveda espressamente, come previsto dall'art. 4 della Direttiva (UE) 2019/770 e della Direttiva (UE) 2019/771. Si è tuttavia rilevato come il livello di "armonizzazione massima" auspicato sia stato poi limitato da una serie di deroghe autorizzate o imposte agli Stati membri che avrebbero comportato, di fatto, la sua configurazione quale armonizzazione "selettiva", ovvero "parziale", o anche "limitata", "temperata" o "mirata" (*full targeted harmonisation*). Sul punto: TORINO – CAPPILLI, *Codice del consumo: le novità per i contratti di vendita e fornitura di beni digitali*, cit., 5 s.; BERTELLI, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771 UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, in *Europa e Dir. priv.*, 4/2019, 953 s. e TORINO, *I nuovi contratti dei consumatori: la vendita di beni con elementi digitali e la fornitura di contenuti e servizi digitali*, cit., 19 s.

⁹ Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n.170 (in *Gazz. Uff.*, 25 novembre 2021, n. 281). Attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE.

¹⁰ Decreto Legislativo 4 novembre 2021, n.173 (in *Gazz. Uff.*, 26 novembre 2021, n. 282). Attuazione della Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

¹¹ Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. Il recepimento è avvenuto su delega del Parlamento di cui alla Legge 22 aprile 2021, n. 53.

¹² Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (in *Gazz. Uff.*, 8 ottobre 2005, n. 235. Suppl. Ordinario n. 162).

digitali e di servizi digitali¹³. Le modifiche al Capo I e l'introduzione del Capo I-*bis* nel Codice del Consumo sono caratterizzate dal fatto che, superata la precedente nozione di “bene”, la protezione del consumatore è specificamente ampliata e diretta a nuove categorie di beni e servizi. Il richiamo ai contenuti e ai servizi digitali consente di ricomprendere all'interno della nuova normativa beni e servizi che, prima delle riforme, erano assoggettati alla disciplina consumeristica solo in virtù delle modalità di scambio e vendita degli stessi. Pertanto, la nuova disciplina di protezione dei consumatori comprende non solo i beni mobili, ma anche le nuove categorie dei “beni con elementi digitali” e dei “beni che hanno un contenuto digitale”, oltre ai servizi digitali che, sebbene non siano materialmente dei beni, rientrano nell'ambito di applicazione del Codice del Consumo¹⁴.

1.2. *Ambito di applicazione della nuova disciplina del Codice del Consumo sui beni con elementi digitali e sulla fornitura di contenuti e servizi digitali*

Il Capo I del Codice del Consumo, come stabilito dall'art. 128, disciplina alcuni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tal fine, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre¹⁵. La riforma ha eliminato la definizione di “beni di consumo” sostituendola con quella di “bene”: la maggiore novità è costituita dunque dall'ampliamento della nozione di bene, il quale, se oggetto di un contratto di vendita concluso da un consumatore, impone l'applicazione della normativa a tutela del consumatore medesimo prevista dal Capo I

¹³ In particolare, con l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 è stato integralmente sostituito il Capo I, Titolo III, Parte IV del Codice del Consumo, che era precedentemente rubricato “Della vendita dei beni di consumo” e che è attualmente titolato “Della vendita di beni” e si compone degli articoli da 128 a 135-*septies*, mentre con l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/770 è stato inserito nel Codice del Consumo il nuovo Capo I-*bis*, rubricato “Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali”, inserito dopo il Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del Consumo, che si compone dei nuovi articoli dal 135-*octies* al 135-*vicies ter*. Coerentemente a quanto stabilito dagli artt. 4 delle due Direttive “gemelle”, con riferimento all'obbligo di armonizzazione mirata, i decreti di recepimento prevedono (all'art. 135-*septies* e all'art. 135-*vicies ter* del Codice del Consumo, come introdotti, rispettivamente, dal D.Lgs. 170/2021 e dal D.Lgs. 173/2021) che per gli aspetti dagli stessi disciplinati non si applichino altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela.

¹⁴ Per una disamina sul contratto e il contesto digitale, si segnala: GENTILI, *La volontà nel contesto digitale: interessi del mercato e diritti delle persone*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 3/2022, 701 s.

¹⁵ Il Capo I continua a trovare applicazione con riferimento ai contratti con i quali un consumatore acquista il diritto di proprietà su uno o più beni, costituiti da cose mobili materiali, rispetto ai quali il consumatore si obbliga a versare il prezzo, rimanendo dunque esclusi i contratti che trasferiscono diritti reali diversi dal diritto di proprietà.

e Capo I-bis del Codice del Consumo¹⁶. Ai sensi dell'art. 128, lett. e) del Codice del Consumo¹⁷, la categoria di “beni” oggi comprende altresì qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”)¹⁸. Le previsioni del Capo I non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto¹⁹ o di un servizio digitale, i quali sono disciplinati dalle disposizioni del nuovo Capo I-bis, ma si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Il Capo I-bis del Codice del Consumo si applica ad alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista²⁰, tra cui la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi e la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale²¹.

¹⁶ TORINO – CAPILLI, *Codice del consumo*, cit., 6.

¹⁷ La nozione di beni comprende innanzitutto, in maniera analoga a quanto previsto nella precedente versione della norma, oltre agli animali vivi, qualunque bene mobile materiale anche da assemblare, nonché l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata.

¹⁸ Sul tema: PERFETTI, *Beni con elementi digitali e aggiornamenti nella novellata disciplina dei contratti di vendita b2c*, in <www.juscivile.it>, 2022, 1, 177 s.

¹⁹ Al riguardo GUERRA, *Il «contenuto digitale» nel contratto di vendita di beni e servizi. Note a margine della nuova disciplina di armonizzazione (massima) europea*, in <Giustizia civile.com>, 30 ottobre 2020.

²⁰ Sul punto: EL SABI, *Fornitura di servizi e contenuti digitali: profili di tutela per il digital consumer nel Mercato Unico Digitale*, in <Giustizia civile.com>, 8 aprile 2021. La disciplina del Capo I-bis del Codice del Consumo, rispetto a quella del Capo I sulla “vendita” di beni mobili, si riferisce alla categoria dei contratti di “fornitura”, indipendentemente dalla ricorrenza di modelli specifici, quali quelli della somministrazione o dell'appalto (richiamati espressamente dall'art. 128, n. 1, del Codice del Consumo), mediante i quali nella realtà materiale la fornitura viene definita, e cioè in relazione a beni materiali o ad attività definibili in termini di servizi (SPATUZZI, *Contratto di fornitura di servizi digitali e ruolo del consenso al trattamento dei dati personali*, in *Notariato*, 2021, 371, s.). Il riferimento alla fornitura del Capo I richiama invece quello del c.d. accesso, tenendo in considerazione che in tale modello gli effetti contrattuali prodotti per il consumatore generalmente non coincidono con l'acquisto del diritto di proprietà esclusiva su di un bene specifico di cui è entrato in possesso, ma nella fruizione dei dati attraverso modalità tecniche (lo *streaming*, il *download* o l'accesso ad un servizio di *cloud*). Sul punto: CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. Civ.*, 3/2019, 499 s.

²¹ In particolare viene chiarito che, qualora un singolo contratto tra professionista e consumatore comprenda in un unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, le disposizioni del Capo I-bis si applicano unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. Si vedano i Considerando 24 e 25 della Direttiva (UE) 2019/770. L'art. 135-*no*

1.3. *La garanzia di conformità*

L'abrogata Direttiva 99/44 aveva introdotto la necessità che il bene oggetto della vendita fosse "conforme" al contratto sottostante, così semplificando il sistema di tutela del consumatore. Il requisito di conformità del bene al contratto, la c.d. "garanzia legale"²², si estende oggi ai beni con elementi digitali, mentre la disciplina della garanzia per la fornitura di contenuti digitali e servizi digitali prevede per alcuni aspetti delle autonome caratteristiche²³. Con riferimento ai beni di cui al Capo I, diversi dunque dai contenuti e dai servizi digitali, la principale obbligazione del professionista è quella di consegnare al consumatore i beni conformi al contratto stipulato. Si distinguono i requisiti di conformità del bene in criteri soggettivi e criteri oggettivi (previsti, rispettivamente, dall'art. 129, comma 2 e comma 3, del Codice del Consumo), che debbono sussistere in via cumulativa. I requisiti soggettivi sono funzionali all'accordo tra venditore e consumatore di cui al contratto e riguardano tra l'altro la corrispondenza alle caratteristiche e alle funzionalità promesse, ai requisiti di compatibilità e interoperatività previsti, all'idoneità all'uso e alla completezza rispetto agli accessori e agli aggiornamenti acquistati. I requisiti oggettivi coincidono con quelli previsti nelle due Direttive "gemelle" e riguardano, tra l'altro, l'idoneità allo scopo previsto, l'aderenza alle qualità descritte, nonché la corrispondenza alle caratteristiche di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza²⁴.

1.4. *Le azioni esperibili dal consumatore*

Le azioni esperibili²⁵ ai sensi del Codice del Consumo nel caso di difetto di conformità sono di tipo ripristinatorio, restitutorio o caducatorio, prevedendo la possibilità per il consumatore di ottenere, in via alternativa, il ripristino della

vies, comma 2, del Codice del Consumo individua alcune fattispecie che non rientrano nell'ambito della disciplina del Capo I-bis e, al successivo comma 3, fornisce delle indicazioni di dettaglio per distinguere caso per caso.

²² TORINO – CAPILLI, *Codice del consumo*, cit., 14 s.

²³ Per approfondimenti: LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del D.Lgs. n. 170/2021)*, in *Europa e Dir. Priv.*, 3/2022, 483 s.

²⁴ è previsto che il venditore non sia vincolato dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate rispetto ad uno specifico bene (art. 130, comma 1 del Codice del Consumo) ma, nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, nonché a fornirglieli nel tempo previsto. Sul punto: CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali*, cit., 499 s. Si segnala altresì: ADDANTE, *La circolazione negoziale dei dati personali nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Giust. civ.*, 2020, 889 s.

²⁵ Sul tema: ROMANÒ, *Profili comuni dei rimedi consumeristici nelle direttive 2019/770/UE e 2019/771/UE*, in DALLA MASSARA (a cura di), *La vendita di beni mobili*, in *Il sistema dei rimedi*, diretto da GAROFALO, Pisa, 220, 241.

conformità del bene, una riduzione congrua del prezzo pagato ovvero, ad eccezione del caso in cui i difetti siano di lieve entità, la risoluzione del contratto²⁶. I rimedi a disposizione del consumatore sono sostanzialmente gli stessi, sebbene con alcuni necessari adattamenti, sia nel caso in cui si tratti di contratto di vendita di beni con contenuto digitale che nel caso di contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali, fermo tuttavia il rimedio per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale. In tal caso, infatti, è previsto che, se il professionista ha ommesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale, il consumatore invita il professionista a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale, ma se il professionista omette nuovamente di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro un termine congruo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto (art. 135-*septiesdecies* del Codice del Consumo). Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, ma il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita nel caso in cui il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione oppure abbia rifiutato di rendere conformi i beni oppure il difetto di conformità non sia stato eliminato, oppure il difetto sia particolarmente grave. Il consumatore ha inoltre un diritto ritenzione collegato alla mancata esecuzione, da parte del professionista, degli obblighi allo stesso imputabili in caso di difetto di conformità (art. 135-*bis* e art. 135-*octiesdecies* del Codice del Consumo)²⁷.

2. *La tutela transazionale del consumatore: cenni introduttivi*

La tutela transazionale del consumatore è stata inizialmente riconosciuta a livello europeo attraverso la normativa di diritto internazionale privato realizzata mediante convenzioni concluse fra Stati membri con riferimento alla giurisdizione e alla legge applicabile in materia di obbligazioni contrattuali ed è stata poi realizzata attraverso regolamenti specifici²⁸.

²⁶ Si vedano artt. 135-*bis*, art. 135-*quater*, art. 135-*septiedies*, art. 135-*octiesdecies* e art. 135-*noviesdecies* del Codice del Consumo.

²⁷ Con riferimento all'onere della prova, con riferimento ai beni e ai beni con elementi digitali è previsto che, salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

²⁸ SILVESTRI, *Il foro del consumatore nel sistema di Bruxelles. L'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 4, I, dicembre 2017, 1434 s.

In particolare, la tutela è stata attuata in un primo tempo attraverso la Convenzione di Bruxelles del 1968²⁹ concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e la Convenzione di Roma del 1989 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali³⁰. È poi seguito il Regolamento (CE) n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I)³¹, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che si è inserito nel quadro dell'evoluzione normativa orientata ad un sistema di diritto uniforme finalizzato alla creazione di uno spazio giudiziario europeo unico di regole comuni per l'esercizio della giurisdizione, anche al fine di ridurre o eliminare gli ostacoli che possono frapporsi alla circolazione e all'esecuzione delle decisioni straniere.

Successivamente, il Regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma I)³², contenente disposizioni speciali per determinare la legge applicabile ai contratti conclusi da un consumatore, ha sostituito la predetta Convenzione di Roma del

²⁹ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (in *Gazz. Uff.*, n. C 027 del 26/01/1998), alla quale è collegato il protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971. Alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sono seguiti: la convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; la convenzione firmata a San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché il protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica; nonché la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (in *Gazz. Uff.*, n. C 015 del 15/01/1997).

³⁰ Convenzione 80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (versione consolidata), in *Gazz. Uff.*, n. L 266 del 09/10/1980.

³¹ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

³² Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). Tale Regolamento ha confermato, con alcune importanti innovazioni, quanto previsto in materia di tutela del consumatore nella precedente Convenzione di Roma del 1980. L'art. 6 del Regolamento riprende infatti il regime protettivo a favore dei consumatori, contraenti deboli nei confronti della controparte professiona-

1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e ha semplificato le condizioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la legge applicabile ai contratti conclusi con i consumatori, in linea con le modifiche introdotte dal citato Regolamento (CE) n. 44/2001 sulla competenza relativa a tali contratti.

La tutela transnazionale è stata poi ulteriormente disciplinata attraverso il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. rifusione Bruxelles I)³³, relativo alla competenza giurisdizionale in tema di contratti conclusi dai consumatori, tra cui rientrano anche i contratti di beni con elementi digitali e di contenuti e servizi digitali. Tale Regolamento ha sostituito il Regolamento (CE) 44/2001 e ha introdotto una modifica importante rispetto alla disciplina previgente, estendendo la protezione assicurata ai consumatori anche a situazioni in cui il professionista ha sede al di fuori dell'Unione Europea.

3. *La legge applicabile ai contratti conclusi da un consumatore*

3.1. *La nozione di consumatore ai sensi del Regolamento (CE) n. 593/2008*

La Convenzione di Bruxelles del 1968, nella sua versione originaria, individuava nella sezione quarta alcuni fori speciali applicabili ai contratti di acquisto di beni mobili materiali con pagamento rateale o ai finanziamenti con rimborso rateizzato collegati a tali acquisti, ma nessun riferimento ai consumatori era presente nella Convenzione. La c.d. relazione Jenard³⁴ indicava come queste norme avessero un fondamento sociale, rappresentato dall'esigenza di tutelare alcune categorie di persone. La portata della convenzione di Bruxelles del 1968 è stata ampliata dalla giurisprudenza fino a comprendere (con riferimento alla vendita rateale e prestito rateizzato) i consumatori finali. In particolare, è la Corte di giustizia che, con la pronuncia Bertrand³⁵ resa con riferimento alla Convenzione di Bruxelles, ha esplicitato la natura protettiva di tali disposizioni nei confronti della posizione economica del soggetto acquirente, caratterizzato, secondo la pronuncia, da una innata debolezza dinanzi al soggetto venditore trattandosi di

le previsto dall'art. 5 della Convenzione di Roma (OTTAVIANO, *Riflessioni sulla legge applicabile ai contratti di consumo transfrontalieri*, in *Europa e Diritto Privato*, 2, 1° giugno 2017, 413 s.).

³³ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).

³⁴ Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard, in *Gazz. Uff.*, C59, 5 marzo 1979.

³⁵ Sentenza della Corte del 21 giugno 1978, Bertrand contro Paul Ott KG, nella Causa 150/77.

consumatori finali privati, non impegnati, cioè, nell'acquisto di un dato prodotto a rate, per attività commerciali o industriali³⁶.

Tale posizione giurisprudenziale è stata poi adottata nella versione modificata della Convenzione di Bruxelles del 1978³⁷ e la sezione quarta è stata significativamente modificata, tanto da essere rubricata specificamente "Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori".

L'adozione del Regolamento Roma I ha confermato quanto previsto in materia di tutela del consumatore nella precedente Convenzione di Roma del 1980, ma con importanti innovazioni. Innanzitutto, il Regolamento (CE) n. 593/2008 specifica la nozione di "consumatore" attraverso l'indicazione di una combinazione di criteri oggettivi e soggettivi. In tema di definizione di consumatore la normativa rilevante è rinvenibile nell'articolo 6 del Regolamento Roma I, il quale contiene un regime protettivo a favore dei consumatori, considerati contraenti deboli nei confronti della controparte professionale, già contenuto nell'art. 5 della citata Convenzione di Roma del 1980. In particolare, la nozione deve corrispondere ai requisiti indicati nel primo paragrafo dell'art. 6 dello stesso Regolamento (così innovando rispetto all'originaria proposta della Commissione)³⁸, il quale stabilisce che *«un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo; e il contratto rientri nell'ambito di dette attività o vari paesi tra cui quest'ultimo; e il contratto rientri nell'ambito di dette attività»*.

Il Regolamento Roma I prevede dunque la necessità che la controparte contrattuale sia una persona fisica o giuridica che agisca nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, così integrando le previsioni della Convenzione di Roma, che nulla prevedevano sul punto³⁹.

Il Regolamento Roma I si rende dunque applicabile a qualunque persona, ovunque residente, considerato che la residenza abituale nello stato membro non risulta più essere un requisito di applicazione personale. Inoltre, deve trattarsi di un contratto concluso da una persona fisica, definizione inserita integrando la definizione della Convenzione di Roma, che si limitava ad individuare il sogget-

³⁶ SILVESTRI, *Il foro del consumatore nel sistema di Bruxelles*, cit., 1434 s.

³⁷ La Convenzione del 1978 è relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alla Convenzione di Bruxelles del 1968.

³⁸ OTTAVIANO, *Riflessioni sulla legge applicabile ai contratti di consumo transfrontalieri*, in *Europa e dir. privato*, 2/2017, 413 s.

³⁹ OTTAVIANO, *Riflessioni sulla legge applicabile ai contratti di consumo transfrontalieri*, cit., 413 s.

to destinatario della norma quale “persona”. Il Regolamento Roma I conferma dunque l’esclusione dalla nozione di consumatore delle persone giuridiche, anche se prive di scopo di lucro o anche se operanti al di fuori del proprio ambito professionale. Nel caso della persona fisica e ai fini della qualifica di consumatore in genere, è richiesto espressamente che il contratto sia concluso per un uso che possa essere considerato estraneo all’attività commerciale o professionale del contraente debole. Al riguardo, risulta di difficile inquadramento il caso del bene ad uso promiscuo, volto in parte ad un uso privato ed in parte ad un uso professionale⁴⁰.

3.2. *La rilevanza del domicilio del consumatore e dell’attività diretta dal professionista ai sensi del Regolamento (CE) n. 593/2008*

In applicazione sia del Regolamento Bruxelles I (ossia delle norme in materia di competenza) che del Regolamento Roma I (ossia delle norme sulla legge applicabile) si ritiene che una parte contraente abbia diritto alla protezione speciale assicurata ai consumatori se il contratto è stato concluso per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale. Tuttavia, mentre ai fini dell’applicazione del Regolamento Bruxelles I il consumatore deve essere domiciliato in uno stato membro dell’Unione Europea, per l’applicazione del Regolamento Roma I il consumatore può risiedere abitualmente all’interno o all’esterno dell’UE.

L’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento Roma I specifica che il contratto deve essere regolato dalla legge del Paese dove il consumatore risiede abitualmente a condizione che il professionista svolga o diriga le sue attività verso tale Paese. Risultano fondamentali, dunque, il criterio della residenza abituale del consumatore ed il concetto di attività diretta del professionista.

Il criterio della residenza abituale del consumatore non è definito dal Regolamento Roma I ma tale definizione può essere ricostruita indicando come residenza abituale quella in cui il consumatore risiede effettivamente e stabilmente, escludendo altri luoghi dove il consumatore possa soggiornare temporaneamente. Il momento per rilevare dove il consumatore risiede è ricavabile dall’art. 19 del Regolamento I stesso che prevede come momento indicato quello della conclusione del contratto.

Con riferimento al concetto di attività diretta, la protezione speciale assicurata ai consumatori dal Regolamento Roma I trova applicazione a condizione che il professionista “abbia diretto le sue attività” verso lo stato membro del consumatore. A tale proposito il considerando 24 del Regolamento Roma I fa riferimento a un’interpretazione del campo di applicazione materiale coerente alle disposizioni di Bruxelles I, in particolare per quanto riguarda la nozione di “dirigere le attività”, precisando che si debba far riferimento «al concetto di «attività

⁴⁰ Per un’ampia disamina della questione, si rinvia a OTTAVIANO, *Riflessioni sulla legge applicabile ai contratti di consumo transfrontalieri*, cit., 413 s.

diretta» come condizione d'applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall'altro, che questa nozione sia oggetto di un'interpretazione armoniosa nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel presente regolamento tenendo presente che una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 precisa che l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), «presuppone non soltanto che l'impresa diriga le sue attività verso lo stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell'ambito di dette attività».

3.3. I criteri di individuazione della giurisdizione applicabile ai contratti conclusi dai consumatori

L'art. 6 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma I), come anticipato, stabilisce che un contratto concluso da un consumatore, ossia una persona fisica che agisce per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale, con un professionista, ossia un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale, è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista svolga le sue attività commerciali o professionali nel Paese in cui il consumatore ha la residenza abituale oppure diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale Paese o vari Paesi tra cui quest'ultimo e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

Le parti di un contratto concluso da un consumatore possono designare la legge che disciplinerà ogni questione riguardante il contratto, ma il Regolamento Roma I subordina tale scelta all'applicazione di alcune previsioni vincolanti a tutela del consumatore. Infatti, nonostante la scelta di una legge diversa, continueranno ad applicarsi alcune disposizioni del Paese di residenza abituale del consumatore, in particolare nel caso in cui le norme di diritto contrattuale previste dalla legge del Paese di residenza del consumatore siano più favorevoli per il consumatore stesso rispetto a quelle scelte contrattualmente e nel caso in cui tali norme di diritto contrattuale siano espressamente finalizzate a tutelare i consumatori e non siano derogabili convenzionalmente.

È previsto che tali disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art 6 del Regolamento Roma I non si applichino, tra l'altro, ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un Paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.

4. *La giurisdizione competente a conoscere della controversia relativa ad un contratto concluso da un consumatore*

4.1. *La nozione di consumatore ai sensi del Regolamento (UE) 1215/2012*

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. rifusione Bruxelles I), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevede disposizioni speciali per determinare lo stato membro (o gli Stati membri) le cui autorità giudiziarie sono competenti a conoscere delle controversie in materia di contratti conclusi da consumatori.

L'individuazione dell'ambito di applicazione del foro applicabile ai contratti dei consumatori è condizionata dalla configurazione del soggetto considerato consumatore ai sensi del Regolamento (UE) 1215/2012, cui deve aggiungersi la ricorrenza alternativa di una delle condizioni oggettive indicate alle lettere *a)*, *b)*, o *c)* dell'art. 17⁴¹ (*ex art.* 15 Regolamento n. 44/2001), il quale indica il consumatore come "una persona" che ha stipulato un contratto (tra quelli indicati al n. 1 dell'art. 17) "per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale".

L'art. 17 non specifica se nella nozione di consumatore rientri solo la persona fisica. Tuttavia, la Corte di giustizia ha precisato che la qualità di consumatore deve ricorrere nella persona stessa dell'attore, escludendo che possa usufruire dei fori a tutela del consumatore, ad esempio, un'associazione di consumatori⁴² e ciò trova conferma anche nell'espressa previsione del consumatore quale persona fisica contenuta nel citato art. 6 del Regolamento Roma I⁴³.

⁴¹ L'art. 17 del Regolamento 1215/2012 stabilisce che: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività».

⁴² Sulla sentenza Bertrand: SILVESTRI, *Il foro del consumatore nel sistema di Bruxelles*, cit., 1434 s.

⁴³ La Corte di giustizia ha stabilito che la protezione si applica ai "consumatori finali privati" (Causa 150/77, *Bertrand*) e ha stabilito che la tutela assicurata ai consumatori è prevista soltanto per i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo e non può essere estesa a società o persone giuridiche (Causa C-269/95, *Benincasa*). La protezione assicurata può essere invocata unicamente dal consumatore stesso e non da un attore il quale agisca nell'esercizio della sua attività professionale cui il consumatore abbia ceduto i suoi diritti (Causa C-89/91, *Shearson Lehmann Hutton*). La Corte di giustizia ha inoltre statuito che la definizione di consumatore deve essere oggetto nell'intera Unione Europea di un'interpretazione autonoma e uniforme (Causa C-508/12, *Vapenik*). Conformemente a tale sentenza, occorre tenere

4.2. *La rilevanza del domicilio del consumatore e dell'attività diretta dal professionista ai sensi del Regolamento (UE) 1215/2012*

Con il Regolamento (CE) 44/2001 venne ampliato l'ambito di applicazione delle disposizioni protettive includendovi i contratti elettronici, cioè anche quelli conclusi senza la presenza sul territorio dell'imprenditore o del professionista, ma in virtù di attività da questi dirette verso lo stato del domicilio del consumatore (art. 15, n. 1, lett. c) ed i contratti di viaggio a prezzo globale (art. 15, n. 3), anche a prescindere dal pagamento rateale⁴⁴.

Il Regolamento (UE) 1215/2021 contiene una disciplina analoga, con l'eccezione della sua applicabilità, con alcuni limiti, anche quando il professionista non ha domicilio nel territorio dell'Unione Europea, ferma restando la necessità del domicilio intracomunitario del consumatore. La novità in questione, contenuta nell'art. 18 del Regolamento (UE) 1215/2021, modifica l'art. 15 del Regolamento (CE) 44/2001 che richiedeva che il venditore avesse almeno una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno stato membro per poter essere considerato come domiciliato nel territorio dell'Unione Europea. Nel Regolamento (UE) 1215/2021 il foro si svincola dal requisito del domicilio nell'Unione Europea di entrambe le parti ed esprime la sua vocazione oggettiva analogamente a quanto avviene per le competenze esclusive che radicano la giurisdizione laddove ricorra uno dei titoli di collegamento previsti, indipendentemente dalla qualità soggettiva delle parti⁴⁵.

Nell'ottica di proteggere e di facilitare la parte più debole, il criterio di collegamento per individuare il giudice competente è fissato dall'art. 18 del Regolamento (UE) 1215/2012 nel luogo di domicilio del consumatore. Il citato art. 18, n. 1, conserva la facoltà, per il consumatore che sia attore in giudizio, di citare il convenuto nel *forum actoris* (anche se domiciliato in uno stato terzo), oppure nel *forum rei* (costituente ancor oggi il criterio generale, accolto nell'art. 4 del Regolamento (UE) 1215 del 2012). Diversamente, quando ad agire sia la parte professionale, questa potrà adire esclusivamente il foro del domicilio del convenuto (art. 18, n. 2), in ogni caso competente anche per le domande riconvenzionali (art. 18, n. 3).

Il consumatore potrà, pertanto, citare la propria controparte contrattuale (nei casi di cui all'art. 17), dinanzi al giudice del proprio domicilio indipendentemente dal domicilio del convenuto (art. 18). L'art. 7, n. 5 riguarda, invece, il foro

conto, in particolare, della definizione di consumatore fornita dal Regolamento Bruxelles I, dal Regolamento (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e dalla Direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Di conseguenza, le norme di competenza speciali e la legge applicabile in materia di contratti conclusi dai consumatori non possono essere applicate ai contratti conclusi tra due persone impegnate in attività commerciali o professionali e neppure ai contratti conclusi tra due soggetti non esercenti attività commerciali o professionali.

⁴⁴ SILVESTRI, *Il foro del consumatore nel sistema di Bruxelles*, cit., 1434 s.

⁴⁵ SILVESTRI, *Il foro del consumatore nel sistema di Bruxelles*, cit., 1434 s.

della succursale, agenzia, o altra sede di attività, norma finalizzata a proteggere i terzi che si trovino a contrarre con strutture imprenditoriali articolate su diversi centri organizzativi: la presenza sul territorio di uno stato membro di una delle predette strutture, consente di considerare la “casa madre” come domiciliata nello stato in cui è presente la struttura organizzativa.

La protezione speciale assicurata ai consumatori dal Regolamento Bruxelles I (rifusione), come previsto anche dal Regolamento Roma I, trova applicazione a condizione che il professionista “abbia diretto le sue attività” verso lo stato membro del consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento Bruxelles I.

4.3. *I criteri di individuazione della giurisdizione competente in tema di contratti conclusi da un consumatore*

4.3.1. *I principi generali*

Ai sensi del Regolamento (UE) 1215/2012 un consumatore può decidere di proporre un’azione nello stato membro in cui è domiciliata l’altra parte del contratto se tale parte ha sede nell’Unione Europea oppure, a prescindere che l’altra parte abbia sede in un Paese terzo o in un Paese membro dell’Unione Europea, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore. Nella prima ipotesi, il Regolamento fissa solo la competenza giurisdizionale internazionale e spetta al diritto processuale nazionale di quello stato indicare la competenza territoriale dell’organo giurisdizionale dove dovrebbe essere proposta l’azione, mentre, nella seconda ipotesi, il Regolamento fissa la competenza sia internazionale che territoriale e, dunque, il consumatore può essere convenuto solamente nel luogo in cui è domiciliato⁴⁶. Diversamente, nel caso in cui il consumatore sia il convenuto nel giudizio, sono competenti le autorità giurisdizionali dello stato membro dove è domiciliato il consumatore. In tal caso, è prevista solo la competenza giurisdizionale internazionale e spetta al diritto processuale nazionale dello stato membro indicare la specifica competenza territoriale⁴⁷. Le domande riconvenzionali, ai sensi del comma 3, art. 18, del Regolamento (UE) 1215/2012, debbono essere proposte dinanzi all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale.

Da un punto di vista oggettivo, un limite all’ambito di applicazione del foro consumeristico discende dall’individuazione della c.d. conclusione del contratto.

⁴⁶ L’art. 18, comma 1, del Regolamento (UE) 1215/2012 stabilisce: «L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

⁴⁷ Il secondo comma dell’art. 18 del Regolamento (UE) 2015/2012 prevede: «L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

Al riguardo la giurisprudenza ha ritenuto necessaria l'esistenza di un impegno giuridico del venditore⁴⁸.

4.3.2. *L'electio fori*

La competenza prevista dal Regolamento (UE) 1215/2012 è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.

Gli accordi di scelta del foro conclusi dai consumatori, per essere validi, devono rispettare i requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) 2015/2012. In particolare, l'elezione del foro può, alternativamente, essere stipulata successivamente al sorgere di una controversia in favore del consumatore, consentendogli di adire un giudice ulteriore rispetto a quelli previsti dall'art. 18 o, infine, mediante attribuzione della competenza al giudice del domicilio o della residenza di entrambe le parti, quando il domicilio o la residenza del professionista o del consumatore ricadano nello stato membro e la legge di quest'ultimo non vieti tali convenzioni. Entro tali limiti le clausole non sono considerate abusive, anche se la Corte di giustizia ha chiarito che è il giudice nazionale a stabilire se una clausola è o meno abusiva ai sensi della Direttiva n. 93/13⁴⁹.

È previsto, in base all'art. 25 del Regolamento (UE) 1215/2012, che qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale stato membro.

L'art. 25 del Regolamento (UE) 1215/2012, in continuità con il previgente art. 23 del Regolamento n. 44/2001 consente dunque alle parti di un rapporto giuridico relativo alla materia civile e commerciale, di convenire in qualsiasi momento la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da questo rapporto, così ampliando, rispetto alla disciplina previgente, il proprio ambito applicativo e consolidando la garanzia di effettività della scelta convenzionale dei contraenti⁵⁰.

L'ampio riconoscimento, nel senso innanzi accennato, del ruolo dell'autonomia delle parti spiega la presunzione di esclusività, "salvo diverso accordo tra le parti", della competenza del giudice prorogato sulla base del medesimo art. 25, par. 1.

La Convenzione di Bruxelles prevedeva che le parti potessero stipulare clausole di proroga della competenza anche in favore di una sola di esse (cd. asim-

⁴⁸ SILVESTRI, *Il foro del consumatore nel sistema di Bruxelles*, cit., 1434 s.

⁴⁹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

⁵⁰ CARBONE, TUO, *Il valore dell'electio fori e i suoi limiti nel regolamento Bruxelles I-bis: alcune recenti tendenze*, in *Dir. del comm. int.*, II, 2021, 237 s.

metriche), ma già l'art. 23 del Regolamento n. 44/2001 aveva eliminato tale esplicita previsione. Analogamente, l'art. 25 del Regolamento (UE) 1215/2012 non prevede espressamente tale facoltà, ma si ritiene tuttavia che le clausole c.d. asimmetriche di proroga della competenza siano ammissibili⁵¹.

4.3.3. *I requisiti di validità degli accordi sulla giurisdizione*

L'art. 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles prevedeva che «qualora, con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo stato contraente».

La giurisprudenza della Corte di giustizia aveva stabilito che i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles andassero interpretati alla luce dell'effetto della proroga di competenza, che è quello d'escludere tanto la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto sancito dall'art. 2, quanto le competenze speciali di cui agli artt. 5 e 6 della Convenzione di Bruxelles. Tenuto conto delle conseguenze che tale opzione possono avere nei confronti della posizione delle parti del processo, è stato stabilito che «le condizioni cui l'art. 17 subordina la validità della clausola attributiva di competenza vanno interpretate restrittivamente»⁵². L'esigenza di una convenzione tra le Parti di cui al citato art. 17 della Convenzione di Bruxelles, vincolava il Giudice a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola attributiva di competenza avesse effettivamente costituito oggetto del consenso tra le Parti, consenso che doveva manifestarsi in maniera chiara e precisa, atteso che i requisiti di

⁵¹ Si è rilevato come «Alla scelta di non esplicitare tale possibilità [...] si è giunti, i) per un verso, perché il tenore testuale dell'art. 25 (e, prima, dell'art. 23 Bruxelles I), appare, di per sé, idoneo a fondare gli effetti di clausole contenenti un'inequivoca indicazione della loro invocabilità a favore di una soltanto delle parti, come del resto è confermato dall'orientamento della giurisprudenza, anche nazionale, in argomento; ii) per altro verso, perché l'opposta soluzione è stata ritenuta possibile fonte di incertezze, in quanto idonea a favorire indizi e presunzioni in virtù dei quali accordi di proroga formulati ambiguamente potrebbero prestarsi a interpretazioni a vantaggio di una sola parte, con effetti che invece si legittimano, come visto, unicamente in presenza di un'esplicita e inequivoca pattuizione in tal senso» (CARBONE, TUO – Il valore dell'electio fori e i suoi limiti nel regolamento Bruxelles I-bis, cit., 237 s. che richiama, rispetto al primo punto, *inter alia*, Corte di giustizia, 28 ottobre 2018, causa C-595/17, Apple Sales International, nonché la giurisprudenza della Suprema Corte francese, Cass., 26 settembre 2012, commentata in *Int'l lis*, 2013, 75 ss. e, Italia, nel senso che l'art. 25 del Regolamento consente alle parti di stipulare clausole di deroga della giurisdizione asimmetriche, Cass. S.U., 8 marzo 2012, n. 3624 e App. Milano, 22 settembre 2011.

⁵² Corte di giustizia, sentenza 20 febbraio 1997. Causa C-106/95, Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) contro Les Gravières Rhénanes SARL, punto 14, che richiama, in tal senso, le sentenze 14 dicembre 1976, causa 24/76, Estasis Salotti c. Rüwa, punto 7, e causa 25/76, Sejoura, punto 6.

forma di cui all'art. 17 avevano lo scopo di garantire che il consenso tra le parti fosse effettivamente provato⁵³.

La convenzione di Bruxelles stabiliva dunque requisiti di forma degli accordi di proroga della giurisdizione al fine di legittimare, per il loro tramite, l'operatività di una sostanziale presunzione assoluta della volontà dei contraenti⁵⁴.

Tali requisiti sono stati considerati come necessari ai fini del controllo del Giudice sull'esistenza di tale volontà.

L'art. 25, par. 1 del Regolamento (UE) 1215/2012 stabilisce che l'accordo attributivo di competenza debba essere concluso per iscritto o provato per iscritto, oltre che in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, oppure, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

La giurisprudenza ha ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta qualora le clausole di proroga siano formalizzate con modalità tali che il consenso delle parti risulti in maniera chiara e precisa nei suoi contenuti e, quindi, con una formulazione idonea a essere notata da una parte che si comporta in buona fede e usa la normale diligenza. In particolare, nel caso di contratto stipulato *online* la clausola è valida se vengono fatti salvi i requisiti relativi, in particolare, alla conservazione del testo nel quale tale clausola è stipulata⁵⁵. Spetta al Giudice adito il compito di esaminare, *in limine litis*, se la clausola attributiva di competenza sia stata effettivamente oggetto di un accordo tra le parti, il quale deve manifestarsi in modo chiaro e preciso, considerato che le forme richieste dall'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1215/2012 hanno, al riguardo, la funzione di garantire che il consenso sia effettivamente accertato⁵⁶. Ne deriva che una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicitare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipula di tale contratto.

Il requisito della forma scritta può essere difficile da individuare nel caso di clausola di giurisdizione contenuta in contratti conclusi mediante moduli o formulari. In tali ipotesi il requisito si intende soddisfatto solo per le clausole che nel contratto siano riprese o espressamente richiamate in termini tali da consentire a chi usi la normale diligenza di acquisire consapevolezza circa la presenza e le condizioni di operatività della proroga della giurisdizione. Al riguardo, la giuri-

⁵³ Corte di giustizia, sentenza 20 febbraio 1997, cit., punto 15.

⁵⁴ CARBONE – TUO, *Il valore dell'electio fori e i suoi limiti nel regolamento Bruxelles I-bis: alcune recenti tendenze*, 237 s.

⁵⁵ In tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C-322/14, punto 40.

⁵⁶ Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 18 novembre 2020, nella causa C-519/19, Ryanair DAC contro DelayFix, già Passenger Rights sp. Z o.o, punti 39 e 41, ove si citano le sentenze della Corte di giustizia del 7 febbraio 2013, Refcomp, C-543/10, punto 27, nonché dell'8 marzo 2018, Saey Home & Garden, C64/17, punto 25.

sprudenza della Corte di giustizia ha rilevato che il fatto che, a tergo del contratto redatto su moduli predisposti da una delle parti, sia stampata una clausola attributiva di competenza nell'ambito delle condizioni generali di detta parte, non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 17, mentre diverso è il caso in cui nello stesso contratto firmato da entrambe le parti siano espressamente richiamate condizioni generali contenenti una clausola attributiva di competenza, perché in tal caso si ritiene rispettato il requisito della forma scritta⁵⁷. Diversamente, è stato stabilito come nelle condizioni generali predisposte da una delle parti che prevedono la clausola attributiva della competenza, il requisito della forma scritta venga rispettato solo qualora il riferimento sia espresso e quindi atto ad essere notato da una parte che usi la normale diligenza⁵⁸. Inoltre, è stato precisato che ai fini della validità della clausola occorre che la deroga della giurisdizione indichi specificamente il giudice straniero competente⁵⁹, ma tale indicazione, necessaria ai fini della validità della proroga attiene esclusivamente alla competenza internazionale (ovvero alla giurisdizione), e non alla competenza interna dell'ordinamento così individuato. Occorre dunque solo che la clausola indichi in favore di quale ordinamento giudiziario straniero è derogata la giurisdizione nazionale, ma non anche in favore di quale specifico giudice di tale ordinamento⁶⁰.

⁵⁷ Corte di giustizia, sentenza del 14 dicembre 1976, causa 24/76, cit., punti 9 e 10.

⁵⁸ Corte di giustizia, sentenza del 14 dicembre 1976, causa 24/76, cit., punto 13. Per una disamina sull'individuazione del requisito della forma scritta nei contratti conclusi mediante moduli e formulari si rinvia a CARBONE – TUO, *Il valore dell'electio fori e i suoi limiti nel regolamento Bruxelles I-bis*, cit., 237 s.

⁵⁹ Cass., Sez. Unite, 10 marzo 1998, n. 2642.

⁶⁰ Si è infatti stabilito (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 1994, n. 5246) che una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto di una clausola di proroga di giurisdizione, l'individuazione, nell'ambito dell'ordinamento straniero, del giudice che dovrà conoscere della controversia non configura una questione di validità della deroga della giurisdizione italiana – e non va, quindi, decisa dal giudice italiano in sede di regolamento di giurisdizione –, ma una questione di competenza (che il giudice straniero adito potrà essere chiamato a risolvere), restando a carico della parte attrice l'onere di pervenire all'individuazione del giudice competente nell'ordinamento generale straniero. Infatti, ove le parti nella clausola di deroga della giurisdizione nazionale e proroga in favore di specifico ordinamento giurisdizionale straniero, abbiano anche indicato uno o più giudici di quello stato competenti, nella stessa clausola vi sono in effetti due accordi distinti: il primo attiene alla giurisdizione ed il secondo attiene alla competenza. Ne consegue che, come stabilito sempre dalla Suprema Corte, «una volta che il giudice italiano abbia ritenuto valida la clausola di deroga della giurisdizione italiana in favore del giudice straniero, la questione attinente alla validità della clausola sull'individuazione del giudice competente all'interno di quell'ordinamento straniero, trattandosi appunto di competenza interna, è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano, rientrando esclusivamente in quella del giudice straniero, il quale, ove ritenesse sulla base delle sue norme, effettivamente invalida la clausola in tema di individuazione convenzionale della competenza interna, provvedere con i rimedi interni al suo ordinamento» (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 14 febbraio 2011, n. 3568).

4.3.4. *L'efficacia nei confronti di terzi della clausola di election fori*

La clausola di *electio fori* è efficace nei confronti di un terzo solo se questo vi ha aderito o ne sia comunque vincolato in ragione della natura del rapporto contrattuale cui tale accordo si riferisce. La clausola è dunque non opponibile al terzo che intervenga nella titolarità di posizioni giuridiche soggettive che costituiscano l'oggetto dell'originario rapporto contrattuale per effetto di una serie di contratti traslativi della proprietà o di altro diritto.

Nella valutazione dell'opponibilità di una clausola di *electio fori* al terzo subentrante nel contratto va tenuto in considerazione il diritto nazionale di volta in volta applicabile al rapporto contrattuale. La giurisprudenza ha precisato che «unicamente nel caso in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi la clausola attributiva di competenza, alla quale il terzo non ha prestato il suo consenso, potrebbe cionondimeno vincolarlo»⁶¹.

L'art. 31 del Regolamento (UE) 1215/2012 stabilisce inoltre che qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all'autorità giurisdizionale adita in precedenza e che, «qualora sia adita l'autorità giurisdizionale di uno stato membro al quale un accordo di cui all'articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro stato membro sospende il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo». Nel caso, in cui l'autorità giurisdizionale designata nell'accordo ha accertato la propria competenza in base all'accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Bibliografia

ADDANTE, *La circolazione negoziale dei dati personali nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Giust. civ.*, 2020, 889 s.

ADDIS, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771*, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, 5 s.

ALPA, *Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione Europea*, in *Contr. Impresa*, 3, 2019, 825 s.

AZZARRI, *Consegna e Passaggio del rischio nelle vendite di beni mobili ai consumatori: considerazioni in vista dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/771*, in *Resp. Civ. e Previd.*, 4/2021, 1095 s.

⁶¹ Sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 2020, Ryanair DAC contro DelayFix nella causa C-519/19, che richiama, in tal senso, la sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C352/13, EU:C:2015:335, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata.

BARENGHI, *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Contr. impresa*, 2/2020, 806 s.

BERTELLI, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771 UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, in *Europa e Dir. priv.*, 4/2019, 953 s.

CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. Civ.*, 3/2019, 499 s.

CAPILLI (a cura di), *I contratti del consumatore*, Torino, 2021.

CAPILLI, *Verso l'unificazione (salvo deroghe) della disciplina della vendita di beni e servizi digitali: le direttive 2019/770/UE e 2019/771/UE*, in www.diritto-diinternet.it.

CAPORALI, *Le direttive nn. 770 e 771. Qualche osservazione in tema di e-commerce e tutela dei consumatori*, in federalismi.it, 3 novembre 2021.

CARBONE, TUO, *Il valore dell'electio fori e i suoi limiti nel regolamento Bruxelles I-bis: alcune recenti tendenze*, in *Dir. del comm. int.*, II, 2021, 237 s.

CUOCCI, *Fornitura di contenuti digitali e controprestazione non pecuniaria: luci e ombre sulla tutela del consumatore nella prospettiva del diritto contrattuale europeo*, in *giurisprudenza e autorità indipendenti nell'epoca del diritto liquido - Studi in onore di Roberto Pardolesi* (a cura di CUOCCI, DI CIOMMO, TROIANO), Roma-Piacenza, 2018, 269 s.

DALLA MASSARA, *L'imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il codice civile: una proposta per il futuro art. 135 c. cons.*, in *Corr. Giur.*, 10/2021, 1278.

DE CRISTOFARO, *Il recepimento della direttiva 2019/771/UE nel diritto italiano. Le opzioni fondamentali del legislatore nazionale. I limiti "soggettivi" ed "oggettivi" posti all'ambito di operatività della nuova disciplina*, in DE CRISTOFARO (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo. La direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti per la fornitura di cose mobili stipulati da professionisti con consumatori ed il suo recepimento nel diritto italiano* (d. lgs. 4 novembre 2021, n. 170), Torino, 2022.

DE CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-TO-C: l'attuazione della Direttiva UE 2019/771*, in *Riv. dir. civ.*, 2/2021, 243 s.

DE FRANCESCHI, *La vendita di beni con elementi digitali*, Napoli, 2019.

EL SABI, *Fornitura di servizi e contenuti digitali: profili di tutela per il digital consumer nel Mercato Unico Digitale*, in *Giustizia civile.com*, 8 aprile 2021.

FERRANTE, *La direttiva 19/771/UE in materia di vendita a consumo: primi appunti*, in *Annuario del contratto 2018*, Torino, 2019, 23.

GENTILI, *La volontà nel contesto digitale: interessi del mercato e diritti delle persone*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 3/2022, 701 s.

GUERRA, *Il «contenuto digitale» nel contratto di vendita di beni e servizi. Note a margine della nuova disciplina di armonizzazione(massima) europea*, in *Giustizia civile.com*, 30 ottobre 2020.

LOMBARDI, *La tenzone fra diritto dei consumatori e tecnologia all'insegna del consumptor technologicus*, in CAPILLI (a cura di), *I contratti del consumatore*, Torino, 2021.

LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del D.Lgs. n. 170/2021)*, in *Europa e Dir. Priv.*, 3/2022, 483 s.

MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo dopo il recepimento della direttiva n. 2019/771*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2/2022, 237 s.

OTTAVIANO, *Riflessioni sulla legge applicabile ai contratti di consumo transfrontalieri*, in *Europa e Diritto Privato*, 2/2017, 413 s.

PERFETTI, *Beni con elementi digitali e aggiornamenti nella novellata disciplina dei contratti di vendita b2c*, in www.juscivile.it, 2022, 1, 177 s.

ROMANÒ, *Profili comuni dei rimedi consumeristici nelle direttive 2019/770/UE e 2019/771/UE*, in DALLA MASSARA (a cura di), *La vendita di beni mobili*, in *Il sistema dei rimedi*, diretto da GAROFALO, Pisa, 220, 241.

SILVESTRI, *Il foro del consumatore nel sistema di Bruxelles. L'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 4, I, dicembre 2017, 1434 s.

SPATUZZI, *Contratto di fornitura di servizi digitali e ruolo del consenso al trattamento dei dati personali*, in *Notariato*, 2021, 371, s.

TORINO, CAPILLI, *Codice del consumo: le novità per i contratti di vendita e fornitura di beni digitali*, Milano, 2022.

TORINO, *I nuovi contratti dei consumatori: la vendita di beni con elementi digitali e la fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Dir. di internet*, n. 1, 2022, 19 s.

